



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.

330

Del - 6 SET. 2013

Atti 22/2008/22

**Oggetto: presa d'atto della sentenza n. 6980/2013 emessa dal Tribunale di Milano nella causa civile di primo grado (R.G. n. 40040/2010) promossa dal sig. A.A.B. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera: provvedimenti conseguenti.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- con nota acquisita al prot. dell'Ente in data 09/02/2009 al n. 1252, il sig. A.A.B., per il tramite dell'avv. M. Cusumano, avanzava richiesta di risarcimento dei danni subiti riconducibili all'infortunio occorso in data 09/01/2009, durante il ricovero presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, a seguito di rovinosa caduta provocata dal cedimento strutturale del seggiolino, posto all'interno del vano doccia, sul quale il paziente era seduto;
- con nota 10/02/2009 prot. n. 1280, l'Azienda denunciava il sinistro alla Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. che -confermata la presa in carico- lo rubricava su polizza RCT/O n. 2010/7005710 (validità 31.12.2007-31.12.2010) al n. identificativo 398.2009.70.1911;
- con nota 25/02/2009 prot. n. 1824, l'Azienda trasmetteva la suindicata denuncia di infortunio alla società Impresa Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.A., affidataria dei lavori di esecuzione degli impianti meccanici presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, con contestuale richiesta di conoscere gli estremi della Compagnia di Assicurazione che avrebbe garantito la gestione dell'infortunio di cui trattasi;
- con nota 27/02/2009 prot. n. 1940, l'Impresa Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.A. trasmetteva all'Azienda la documentazione a fini assicurativi ricevuta a sua volta dalla ditta Termorobica S.r.l. subappaltrice dei predetti lavori di impiantistica;
- con atto di citazione acquisito al prot. dell'Ente in data 25/05/2010 al n. 5260, il sig. A.A.B. conveniva l'Azienda Ospedaliera avanti il Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro di cui trattasi quantificati in € 37.105,57 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo);
- con deliberazione n. 335 del 04/10/2010 l'Azienda per il tramite dell'avv. Alessandro Cannone designato dalla Compagnia Assicuratrice



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>330</b>	Del - <b>6 SET. 2013</b>	Atti 22/2008/22
-----------------------------	--------------------------	-----------------

Faro S.p.A. giusta nota prot. n. 9314 del 29/09/2010, si costituiva in giudizio chiamando in causa quali terzi convenuti la società Bertani Baselli & C. S.p.A. e la Termorobica S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore;

**considerato, nel frattempo, che:**

- la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. con Decreto 28/07/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico veniva assoggettata a procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa con contestuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami;
- per effetto dell'ordinanza TAR Lazio del 4 novembre 2011 - che dichiarava il ripristino, in via definitiva, della procedura di Liquidazione coatta amministrativa, a seguito di provvedimenti giudiziari sospensivi dell'efficacia del Decreto ministeriale 28 luglio 2011, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (10 agosto 2011), perdevano efficacia a far data dal 19 novembre 2011;
- in forza di Agreement datato 15/02/2012 Faro Assicurazione in L.C.A. accoglieva la proposta di Brit Insurance Limited (firmataria in coassicurazione al 50% con la delegataria Faro della polizza RCT/O n. 2010/7005710 - validità 31.12.2007/31.12.2010), in merito alla gestione dei sinistri denunciati sulla predetta polizza da parte del loss adjuster Crawford & Company Italia srl ed alla conseguente liquidazione degli stessi per la quota parte di competenza;
- con Protocollo datato 31/07/2012, l'Azienda Ospedaliera subentrata a FARO nella misura del restante 50%, definiva con Crawford & Company Italia srl la procedura operativa di gestione e liquidazione dei sinistri, fatto salvo il diritto dell'Ente di insinuarsi al passivo della procedura di Liquidazione coatta amministrativa per il recupero dei crediti (al netto della franchigia prevista in termini di polizza) corrisposti a titolo di definizione dei sinistri;

**dato atto che**, con sentenza n. 6980 del 16 maggio 2013 resa nella causa civile di I grado (iscritta al r.g. n.40040/2010) promossa dal sig. A.A.B. contro l'Azienda Ospedaliera, il Tribunale ha così disposto:

1. la condanna della terza chiamata Bertani Baselli & C. S.p.A. al pagamento in favore dell'attore A.A.B. della somma di € 48.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. l'assoluzione della convenuta Azienda Ospedaliera da ogni domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 330	Del 6 SET. 2013	Atti 22/2008/22
----------------------	-----------------	-----------------

3. la condanna della società terza chiamata in causa alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate in € 340,00 per spese ed in € 5.000,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.P.A.;
4. la condanna altresì, della terza chiamata in causa al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.P.A.;

**rilevato**, da parte della S.C. Affari Generali e Legali, che:

- con nota e-mail 21/05/2013 Crawford & Company Italia srl proponeva all'Azienda di procedere alla liquidazione diretta delle competenze professionali esposte dall'avv. Cannone qualora risultassero non eccedenti l'importo di € 5.000,00 oltre IVA e CPA che la terza chiamata in causa era stata condannata a rimborsare in favore dell'Azienda Ospedaliera per spese di lite così come liquidate in sentenza (punto 4);
- in data 07/06/2013 l'Azienda Ospedaliera provvedeva all'incasso di complessivi € 6.292,00 versati dalla soc. Fondiaria Sai S.p.A., Compagnia Assicuratrice della terza chiamata in causa Bertani Baselli & C. S.p.A., in ottemperanza al disposto di cui al punto 4 dalla sopracitata sentenza;
- con nota prot. n. 9165 del 03/07/2013, l'avv. Cannone ha rimesso per le prestazioni rese nel giudizio de quo, la nota proforma per l'importo corrispondente alle spese di lite liquidate in sentenza pari a € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di compenso professionale, già rimborsate all'Azienda dalla terza chiamata in causa;

**vista** l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di prendere atto della sentenza n. 6980 del 16 maggio 2013 resa nella causa civile di I grado (iscritta al r.g. n.40040/2010) promossa dal sig. A.A.B. contro l'Azienda Ospedaliera che ha assolto la convenuta Azienda da ogni domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti;
- 2) di aver provveduto all'incasso di € 6.292,00 (€ 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.), versati dalla società Fondiaria Sai S.p.A., Compagnia di Assicurazione della terza chiamata in causa Bertani Baselli & C.



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 330	DeL 6 SET. 2013	Atti 22/2008/22
----------------------	-----------------	-----------------

S.p.A., a titolo di spese di lite così come liquidate in sentenza (punto 4);

- 3) di liquidare in favore dell'avv. Cannone la somma di € 5.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., per complessivi € 6.292,00, come da nota proforma datata 2/07/2013; importo corrispondente alle spese di lite liquidate in sentenza, a titolo di compenso professionale, già rimborsate all'Azienda dalla Fondiaria Sai S.p.A. - Compagnia Assicuratrice della terza chiamata in causa Bertani Baselli & C. S.p.A., in conformità al disposto di cui al punto 4 dalla sopracitata sentenza;
- 4) di rinviare, successivamente all'atto di liquidazione dell'importo di cui al punto 1, gli oneri di pubblicazione derivanti dal presente provvedimento sul sito internet aziendale - sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici



Deliberazione n.	330	Del - 6 SET, 2013	Atti 22/2008/22
------------------	-----	-------------------	-----------------

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 6 SET, 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 06/09/13